


NUMERO 1 - 2024

# GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA  
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO - FRANCESCO MACARIO



10  
ANNI

**ESTRATTO:**

MASSIMO RUBINO DE RITIS

La nuova finanza negli strumenti preconcorsuali di risanamento: la predeuzione prevista nell'ambito della composizione negoziata della crisi

## La nuova finanza negli strumenti preconcorsuali di risanamento: la prededuzione prevista nell'ambito della composizione negoziata della crisi

---

071

Il saggio analizza in dettaglio l'evoluzione della disciplina relativa ai finanziamenti concessi alle imprese in crisi attraverso strumenti preconcorsuali di risanamento, con una particolare attenzione alla prededuzione nel quadro della composizione negoziata della crisi, esplorando il contesto storico che ha portato a una serie di riforme legislative, incrementando progressivamente l'accessibilità al credito per le imprese in difficoltà e rafforzando le garanzie per i finanziatori tramite la prededuzione. Vengono esaminati gli effetti delle norme sulla continuità aziendale, la migliore soddisfazione dei creditori e la gestione del rischio da parte dei finanziatori. Si affronta in dettaglio il ruolo del tribunale nel valutare la funzionalità dei finanziamenti rispetto agli obiettivi di continuità aziendale e i problemi che in concreto si pongono, indicando le possibili soluzioni.

*The essay provides a detailed analysis of the evolution of regulations concerning the financing granted to companies in crisis through pre-insolvency restructuring tools, with particular focus on the priority treatment of new fi-*

*nance within the framework of negotiated crisis resolution (composizione negoziata della crisi). It explores the historical context that led to a series of legislative reforms, progressively increasing the accessibility of credit for distressed companies and strengthening the guarantees for financiers through priority treatment. The effects of these regulations on business continuity, better satisfaction of creditors, and risk management by financiers are examined. The essay delves into the role of the court in assessing the functionality of financing relative to business continuity objectives and addresses the practical problems that arise, suggesting possible solutions.*

Sommario: 1. L'evoluzione della disciplina dei finanziamenti in favore di imprese in crisi. – 2. I finanziamenti per la composizione negoziata della crisi di impresa. – 3. Gli effetti dell'autorizzazione del tribunale. – 4. Le peculiarità del finanziamento dei soci e infragruppo *ex art. 22 CCII*. – 5. Il procedimento autorizzativo. – 6. I problemi.

---

072

---

### **1. - L'evoluzione della disciplina dei finanziamenti in favore di imprese in crisi.**

Sotto il vigore della Legge fallimentare erano emersi diversi ostacoli ad interventi finanziari anche da parte dei soggetti maggiormente interessati all'impresa, quali i soci, soprattutto di maggioranza, delle società coinvolte da crisi economiche, sul presupposto che occorresse evitare un eccessivo affidamento nei creditori, soprattutto successivi all'intervento finanziario, sull'esistenza di un'impresa sana. Inoltre, il mancato riconoscimento della prededuzione per il credito da finanziamento aveva comportato grande incertezza sull'effettiva possibilità di ottenere la restituzione delle somme erogate. La presenza di queste problematiche aveva costituito un evidente disincentivo per l'erogazione di nuova finanza a supporto dell'impresa in difficoltà, con conseguente pregiudizio dei suoi valori e per il mercato in genere <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per l'evoluzione normativa della prededuzione in ambito concorsuale, in luogo di molti, v. ampiamente M. FABIANI, *La prededuzione nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *dirittodellacrisi.it*.

Vi furono una serie di interventi legislativi, iniziati nel 2005 (d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122; d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169)<sup>2</sup>, proseguiti nel 2010 (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto l'art. 182-*quater* l. fall.), con cui si riconobbe espressamente la prededuzione ai sensi dell'art. 111 l. fall. a due forme di finanziamento: *a*) quello in qualunque forma effettuato da banche e da intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato; *b*) quello erogato in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione<sup>3</sup>.

Tali interventi legislativi non rimossero gli ostacoli per l'erogazione di nuova finanza, non solo da parte di banche e intermediari finanziari, interessati principalmente a ottenere la sicurezza del rimborso del credito, da un lato, ed evitare di incorrere in abusive concessioni di credito, dall'altro.

Vi fu, prima di addivenire all'attuale codificazione, un'intensa attività legislativa, con interventi sul tessuto normativo, che andarono stratifican-

---

<sup>2</sup> La riforma organica della legge fallimentare fu inizialmente attuata attraverso: *a*) il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80, che modificò in alcune parti la disciplina della revocatoria fallimentare e quella del concordato preventivo; *b*) il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, emanato in attuazione della delega contenuta all'art. 1, commi 5 e 6, l. n. 80/2005 e intitolato «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», che innovò molti aspetti della disciplina del fallimento e abrogò l'amministrazione controllata; *c*) il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 16 (c.d. «correttivo»), che integrò, con modifiche, il decreto del 2006, intervenendo anche sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

<sup>3</sup> A partire dalle modifiche del diritto fallimentare a seguito della l. 14 maggio 2005, n. 80, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (con la riforma organica della disciplina attraverso il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il legislatore, come esposto nel testo anche limitatamente ai finanziamenti alle imprese in crisi, è intervenuto più volte, con il generale obiettivo di promuovere una rapida emersione e gestione delle situazioni di crisi aziendale, al fine di incrementare le possibilità di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario e di ridurre le ipotesi di perdita di valore delle imprese. Molti di questi interventi si ricollegano ad un fenomeno abbastanza diffuso nella legislazione italiana, con interventi diretti a introdurre nuove disposizioni e talvolta istituti, senza un'adeguata analisi preventiva del loro corretto funzionamento, con la necessità di ulteriori correttivi: M. RUBINO DE RITIS, *Il mercato dei consumatori di norme di fronte al nudging legislativo: la moratoria "automatizzata" quale prova tecnica di diffusione di istituti giuridici*, in *Giustiziacivile.com*, 1° dicembre 2023. Talvolta sarebbe sufficiente anche una più esatta terminologia e lo stesso termine "finanziamento" implica diverse possibilità interpretative: S. BONFATTI, *Il sostegno finanziario alle imprese in crisi*, Pisa, 2022, 77 ss. e 111 ss.

dosi, per cercare di integrare e chiarire disposizioni di incerta interpretazione (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, pure oggetto di modifiche con d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98; d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2014, n. 9; d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132)<sup>4</sup>.

Si giunse ad un vero e proprio mosaico normativo, accompagnato da una proliferazione di orientamenti giurisprudenziali, diversi negli assunti e nelle conclusioni, il tutto a scapito della rapidità e della certezza che devono contraddistinguere i percorsi di risanamento delle imprese<sup>5</sup>.

In particolare, l'art. 182-*quater* l. fall., introdotto dal citato d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in l. n. 122/2010 e successivamente modificato con i successivi interventi legislativi, servì per agevolare l'erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi anche attraverso i finanziamenti dei soci *ex art.* 2467 c.c.<sup>6</sup>.

Schematicamente, prima della novella legislativa del 2012, era stata attribuita la prededuzione ai seguenti crediti: *a)* derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo (cioè dopo l'omologazione) provenienti da banche e intermediari (finanza a fini ristrutturativi, come disposto al comma 1 dell'art. 184-*quater* l. fall.); *b)* derivanti da finanziamenti sempre bancari, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, qualora i finanziamenti fossero previsti dal piano di cui all'art. 160 l. fall. e se così disposto nel provvedimento di accoglimento della domanda di concordato ("finanza ponte", e sempre proveniente da banche e intermediari, come disposto al comma 2 dell'art. 182-*quater* l. fall.), nei quali si discuteva se

---

<sup>4</sup> Con la l. 27 gennaio 2012, n. 3 e poi con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 21) vennero introdotte nel nostro ordinamento le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. La necessità di regolamentare il fenomeno del sovraindebitamento, che iniziò a svilupparsi a partire dagli anni '90 del secolo scorso, è collegato con il processo di liberalizzazione del settore creditizio attraverso cui si amplia la gamma degli strumenti di finanziamento a disposizione delle famiglie

<sup>5</sup> Così L. MORELLINI, *Finanziamenti ammissibili nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *diritto-dellacrisi.it*.

<sup>6</sup> Sulla prededuzione come tecnica legislativa per favorire il finanziamento alle imprese in crisi, A. BASSI, *La illusione della prededuzione*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 342 ss.